REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE, DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, 22 MAG. 2018

Il Responsabile

Dott.ssa [illegible]

N. 442 del 22 MAG. 2018 del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	☒ Sezione
Tipo materia	☒ PO Puglia FSE 2014/2020
Privacy	☐ SI ☒ NO
Pubblicazione integrale	☒ SI ☐ NO
Pubblicazione BURP	☒SI ☐ NO
Obbligo D.LGS 33/2013	☐ SI ☒ NO
Liquidazione Impegno Altro	☐ ☐ ☒
RUP	Vito Losito

Codice CIFRA: 082/DIR/2018/00442

OGGETTO: P. O. FESR – FSE 2014 - 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7a "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza" – Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 per la presentazione da parte dei nuclei familiari della richiesta di accesso alle strutture per minori tramite la fruizione del Buono Servizio approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2017 – Allineamento con le procedure informatiche – Testo integrato.

Il giorno 22 MAG. 2018, in Bari, nella sede della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

Richiamati:

- la D.G.R. n. 1518 del 31.7.2015 relativa all'adozione del modello organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015 di adozione e istituzione dei Dipartimenti;
- la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all'attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
- la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, la Responsabile dell'Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti per l'attuazione della Sub Azione 9.7a "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza";
- la D. D. n. 529 del 31.07.2017 con la quale la Responsabile dell'Azione 9.7 ha conferito l'incarico di Responsabile della Sub-Azione 9.7a alla dr.ssa Angela Valerio;

Visti:

- il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l'altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) " e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le risorse finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all'Azione 9.7 dell'OT IX – PO FSE 2014/2020, Sub Azione 9.7°;
- finalità della Sub Azione 9.7a è di erogare il "Buono Servizio" per l'infanzia e l'adolescenza ovvero un beneficio economico, nella forma di "titolo di acquisto", in favore di nuclei familiari nei quali siano presenti minori per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per bambini (0-36 mesi; 4-6 anni e 6-10 anni) e ragazzi (11-17 anni) opzionabili da un apposito Catalogo telematico di soggetti accreditati;
- al fine di erogare il Buono Servizio per l'infanzia e per l'adolescenza si è provveduto:
  - con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) ad approvare l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per minori di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
  - con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) ad approvare l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo Telematico dell'offerta di servizi per minori di cui agli artt. 53 e 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
  - con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) a ripartire, assegnare e impegnare in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziare inizialmente disponibili pari a complessivi **€ 33.050.000,00** e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l'accesso ai "Buoni servizio ad approvare i seguenti Avvisi Pubblici:
    1. "Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia";
    2. "Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007)".
- per l'anno educativo 2017 – 2018 i nuclei familiari, tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, hanno potuto presentare la domanda di accesso al Buono Servizio per minori a partire dalle ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2017 fino alle ore 14:00 del 23 novembre 2017,relativamente alla prima finestra temporale e dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 2018, relativamente alla finestra straordinaria attivata con D.G.R. n. 2280 del 21.12.2017;
- con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE 2014 / 2020 per complessivi **€ 24.823.333,34** al fine di erogare il Buono Servizio in riferimento agli anni educativi 2017 – 2018 e 2018 – 2019;
- con D. D. n. 286 del 27.03.2018 si è già provveduto a modificare gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con propria D. D. n. 865 del 15.09.2017 in alcune parti riportate per mero errore, al fine di risolvere problematiche riscontrate nell'effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a;
- nello svolgimento delle procedure per l'erogazione del Buono Servizio si è riscontrata la necessità di: perfezionare ulteriormente l'allineamento dei predetti Avvisi n. 1 e n. 2 alle procedure informatiche, introdurre elementi di semplificazione riguardo la decorrenza delle finestre temporali per la presentazione della domanda da parte dei nuclei familiari, recepire alcune rilevanti segnalazioni al fine di consolidare diritti non esplicitati a tutela dei minori, fruitori e

soggetti principali dell'intervento, e a beneficio delle unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, con particolare riferimento:

a. al compimento entro il primo mese della finestra temporale della specifica età di accesso del minore in relazione all'unità di offerta opzionata, al fine di presentare la domanda di fruizione del Buono Servizio;

b. l'estensione anche alle unità di offerta di cui all'art. 52 del Regolamento regionale n. 4/2007 della possibilità di contrattualizzare il costo riveniente dallo standard aggiuntivo di personale qualora sia accolto un minore con disabilità o con problematiche psico-sociali, attestate da idonea documentazione medica, come espressamente previsto dallo stesso art. 52;

c. l'espressa previsione che laddove previsto dal Regolamento regionale 4/2007 (art. 52, 53 e 90) nel caso in cui l'unità di offerta accolga un minore con disabilità attestata da idonea documentazione medica, sul costo riveniente dallo standard aggiuntivo di personale non è calcolata la quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di dover:

a. integrare l'Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l'Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 nei termini e nelle modalità di cui all'**Allegato 1** ed all'**Allegato 2,** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b. dare atto che gli Avvisi di che trattasi, oltre che a recepire le modifiche già apportate con la D. D. 286/2018 sopra richiamata, introducono previsioni maggiormente favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Tutto ciò premesso e considerato

La Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed approvato;
2. di integrare l'Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l'Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 nei termini e nelle modalità di cui all'**Allegato 1** ed all'**Allegato 2,** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. che il presente provvedimento:
   a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
   b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
   c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
   d. sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere nelle more dell'istituzione dell'Albo telematico;
   e. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
   f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
   g. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
   h. è composto da n. 5 pagine e da 2 allegati parti integranti e sostanziali;
   i. è adottato in originale.

LA DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr.ssa Francesca Zampano

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il R.U.P.
A. P. Vito Losito

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 9.7

Sub-Azione 9.7a

"Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza"

Avvisi n. 1 e n. 2 approvati con la D. D. n. 865 del 15.09.2017

PREMESSA E FINALITÀ

In linea con i risultati attesi afferenti all'Obiettivo Tematico IX del P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020, la Sub Azione 9.7a si colloca in una più ampia strategia regionale per facilitare l'accesso ai servizi rivolti alla prima infanzia e per il contrasto alle povertà favorendo l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate, a supporto del ruolo educativo svolto dai nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione sociale ed economica.

A tal proposito, la Regione Puglia, tramite i presenti Avvisi Pubblici rivolti ai nuclei familiari, promuove e favorisce la qualità e la pluralità dell'offerta dei servizi e delle strutture per minori, mediante l'utilizzo di un titolo di acquisto denominato "Buono Servizio" fruibile solo presso soggetti erogatori accreditati in un apposito Catalogo regionale e contrattualizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di:

- accrescere la fruibilità di strutture e servizi rivolti alla prima infanzia agevolando l'incontro tra la domanda da parte dei nuclei familiari e l'offerta, anche in un'ottica di conciliazione vita – lavoro, e per favorire l'accesso ovvero il rientro delle donne nel mercato del lavoro;
- garantire ai nuclei familiari l'accessibilità ad interventi di prevenzione e recupero in favore dei minori mediante programmi personalizzati socio –educativi, culturali, ricreativi e sportivi;
- assicurare l'apertura dei servizi alla totalità del territorio al fine di incentivare i percorsi di integrazione sociale;
- promuovere il benessere sociale delle comunità favorendo le relazioni interpersonali tra la popolazione giovanile e contrastare il rischio di fenomeni di marginalità e di devianza.

Il Buono Servizio determina un abbattimento della tariffa concordata tra Unità di Offerta e Ambito Territoriale Sociale di riferimento, a seguito di contrattazione territoriale, in relazione all'ISEE familiare e al netto dell'applicazione di una franchigia.

L'intera procedura di accesso al Buono Servizio si avvale di una piattaforma telematica telematica dedicata disponibile all'indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, ha inizio con la presentazione di una istanza da parte dal referente del nucleo familiare, prosegue con l'"abbinamento" minore – posto a Catalogo da parte dell'unità di offerta opzionata dal nucleo familiare e termina con l'istruttoria delle istanze da parte degli Ambiti Territoriali sociali e la successiva convalida dell'abbinamento per determinare gli ammessi al beneficio.

Gli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2017, già modificati con la precedente D. D. n. 286 del 27.03.2018, integrati nei termini e nella modalità di cui all'**Allegato 1** ed all'**Allegato 2** non variano le procedure adottate al fine di erogare il Buono Servizio ed introducono alcune condizioni più favorevoli per i nuclei familiari e per le unità di offerta:

Allegato 1	**"Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia"**
Allegato 2	**"Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007)"**

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
REGIONE PUGLIA

Allegato 1

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 9.7

Sub-Azione 9.7a

"Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza"

"Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi per la prima infanzia"

Il presente allegato si compone di n. 10 pagine

LA DIRIGENTE

della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

dott.ssa Francesca Zampano

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
REGIONE PUGLIA

Art. 1
Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico sono:

a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, riparto e assegnazione agli Ambiti Territoriali delle risorse disponibili;

b. Ambiti Territoriali Sociali, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, beneficiari e responsabili dell'attuazione;

c. Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico di cui all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse approvato con D.D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 79 del 06.07.2017);

d. Referenti dei Nuclei Familiari che richiedono il Buono Servizio, destinatari dell'intervento.

Art. 2
Unità di offerta fruibili con il Buono Servizio

1. Il Buono Servizio può essere richiesto fino al compimento del 36° mese di vita del minore ed è comunque fruibile fino al termine dell'anno educativo per la frequenza presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico:

a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 4/2007;

b. centro ludico per la prima infanzia di cui all'articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007.

Art. 3
Destinatari e requisiti per l'accesso ai servizi per la prima infanzia

1. Può richiedere il **Buono Servizio,** per la frequenza presso le unità di offerta dedicate alla prima infanzia di cui al precedente art. 2, il referente del nucleo familiare mediante la presentazione di apposita domanda tramite la piattaforma telematica dedicata disponibile all'indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

2. I requisiti di accesso sono i seguenti:

a. presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra 3 e 36 mesi, compiuti entro il primo mese della finestra temporale di riferimento così come definita dal successivo art. 4;

b. residenza o domicilio in Puglia del minore;

c. ISEE non superiore a € 40.000,00 in vigore e senza omissioni.

3. La richiesta è effettuata dal referente del nucleo familiare all'Ambito territoriale sociale ove ha sede l'unità di offerta scelta, anche per il tramite di quest'ultima, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 4
Durata dell'Avviso, Annualità Operative e finestre temporali

1. Nell'ambito di vigenza del P.O.R. Puglia 2014 – 2020, in relazione alla disponibilità di fondi per assicurare la necessaria copertura finanziaria, il Buono Servizio è fruibile entro i limiti temporali di Annualità Operative coincidenti con l'Anno Educativo, ovvero decorrenti **dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo**.

2. Per l'invio della domanda di accesso al Buono Servizio è attivata una finestra temporale annuale.

3. In presenza di una adeguata copertura finanziaria è attivata una finestra temporale infra-annuale per la presentazione della domanda di accesso ai Buoni Servizio.

4. La decorrenza delle finestre di cui ai commi 2 e 3 è fissata con provvedimento amministrativo tenuto conto delle contingenti esigenze tecniche ed organizzative.

5. I soggetti interessati sono informati dell'apertura delle finestre temporali tramite la piattaforma telematica dedicata.

6. Ai fini del presente articolo il Buono Servizio decorre dal 1° settembre e, in relazione all'eventuale apertura della finestra infra-annuale, dal 1° gennaio ed è erogato in ogni caso fino al 31 luglio di ognuna delle Annualità Operative di cui al comma 1.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE

7. In tutti i casi di mancato funzionamento della piattaforma telematica dedicata, i termini di decorrenza delle finestre temporali sono prorogati di cinque giorni senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti. I soggetti interessati sono informati con le modalità di cui al comma 5.

Art. 5
Contratto di servizio

1. L'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive con le Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico il **contratto di servizio** al fine di determinare la tariffa mensile da corrispondere e disciplinare gli obblighi reciproci connessi all'erogazione del servizio. **La sottoscrizione del contratto è condizione necessaria per effettuare l'abbinamento minore – posto a Catalogo di cui al successivo art. 7**.

2. La tariffa mensile contrattualizzata è posta a base del valore del Buono Servizio ed è da ritenersi comprensiva della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare e dell'IVA laddove applicata.

3. Nel caso in cui l'unità di offerta accolga un minore con disabilità attestata da idonea documentazione medica, per il quale occorra assicurare il rapporto di 1 educatore per 1 bambino, così come previsto dagli articoli 53 e 90 del Regolamento regionale 4/2007, la tariffa contrattualizzata tiene conto del costo riveniente dallo standard aggiuntivo di personale, sul quale non è comunque calcolata la quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare di cui al successivo art. 6.

Art. 6
Pagamento della tariffa mensile contrattualizzata

1. Il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata con l'Ambito Territoriale Sociale ai sensi del precedente art. 5 è corrisposto all'Unità di Offerta con le seguenti modalità:

- in quota parte dall'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Buono Servizio;
- in quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal Referente del Nucleo Familiare nel seguente modo:

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
da 0 a € 2.000,00	€ 20,00
da € 2.001,00 a € 7.500,00	€ 30,00 + 5% del valore residuo
da € 7.501,00 a 10.000,00	€ 35,00 + 10% del valore residuo
da € 10.001,00 a € 13.000,00	€ 45,00 + 20% del valore residuo
da € 13.001,00 a € 15.000,00	€ 60,00 + 30% del valore residuo
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 75,00 + 40% del valore residuo
da 20.001,00 a € 25.000,00	€ 90,00 + 50% del valore residuo
da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 105,00 + 60% del valore residuo
da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 120,00 + 70% del valore residuo
da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 135,00 + 80% del valore residuo

2. A fronte della domanda convalidata ai sensi del successivo art. 11, il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata consegue alla conservazione del posto occupato, disponibile alla fruizione tramite Buono Servizio. Il servizio si considera fruito anche a seguito di assenza del minore, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 3, per cui il Buono Servizio è riconosciuto per l'intera mensilità. Nel primo mese della finestra temporale di riferimento il Buono Servizio è riconosciuto per intero nel caso di assenze del minore fino a 5 giorni e proporzionalmente al numero di giorni di effettiva presenza per un numero di assenze superiore.

Art. 7
Modalità per la presentazione della domanda, abbinamento

1. La procedura per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare, la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito Territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità di Offerta, sono effettuate in **5 fasi,** come di seguito riportato. Il referente del nucleo familiare è responsabile dei dati inseriti ed eventuali modifiche effettuate successivamente non producono effetti sulla domanda già inviata.

FASE 1: Registrazione alla portale "Sistema Puglia"

Il referente del nucleo familiare, **solo per il primo accesso** alla piattaforma di Sistema Puglia, deve registrarsi seguendo la procedura accessibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – **Registrazione**.

FASE 2: Registrazione dell'anagrafica familiare e generazione CODICE FAMIGLIA

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO** per compilare la scheda relativa ai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare.

L'esito positivo della compilazione della scheda anagrafica genera un **"Codice famiglia"** inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal referente.

Le informazioni caricate nella piattaforma informatica sono acquisite e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).

FASE 3: Aggiornamento dell'anagrafica familiare e generazione CODICE FAMIGLIA

Il referente del nucleo familiare, nel caso in cui sia già in possesso di un CODICE FAMIGLIA, accede all'anagrafica qualora dovessero essere modificati dei dati già inseriti relativamente alla condizione del nucleo familiare (composizione ed ISEE). La scheda anagrafica deve essere **aggiornata** ogni qualvolta intervengano cambiamenti rispetto ai dati inseriti.

Gli effetti delle eventuali modifiche non sono retroattivi, per cui non incidono su diritti acquisiti o sul valore del Buono Servizio già maturato.

FASE 4: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio. Generazione del CODICE DOMANDA

Al termine delle Fasi precedenti, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 3, il referente del nucleo familiare **presenta** la domanda di accesso al Buono Servizio scegliendo tra le Unità di Offerta opzionabili .

L'invio della domanda può essere effettuato **esclusivamente on-line,** accedendo al seguente indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO** per il tramite del codice famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente nei termini delle finestre temporali di cui al precedente art. 4.**

Per la presentazione della domanda devono essere inserite nei moduli predisposti sulla piattaforma telematica le seguenti informazioni:

a. **codice fiscale del dichiarante, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE, atteso che tali informazioni sono necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE;**
b. la tipologia di offerta per minori tra quelle indicate al precedente art. 2;
c. l'Unità di Offerta opzionata scelta tra quelle iscritte nel Catalogo telematico che presenta disponibilità di posti;
d. durata della fruizione del servizio opzionato.

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Al termine della compilazione la domanda **sarà effettivamente inviata ed acquisita dal sistema solo dopo aver cliccato sull'apposito comando "Invia domanda"**. A seguito dell'invio la piattaforma dedicata genera un Codice identificativo della domanda ("Codice Domanda") e un PDF della stessa.

Per la compilazione e l'invio della domanda di accesso ai Buoni Servizio, il referente può avvalersi del supporto dell'unità di offerta opzionata.

È possibile presentare una domanda di accesso per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra 3 e 36 mesi. Nello stesso periodo il minore non può frequentare più unità di offerta avvalendosi del Buono Servizio.

FASE 5: **Abbinamento della domanda**

L'operazione di abbinamento a cura dell'Unità di Offerta, effettuabile esclusivamente a seguito della sottoscrizione del contratto di cui al precedente art. 5, determina la presa in carico della documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare, la generazione del preventivo di spesa e l'inoltro all'Ambito Territoriale Sociale.

Per avviare la procedura di abbinamento della domanda il Referente del nucleo familiare consegna all'Unità di Offerta opzionata la seguente documentazione:

a. domanda generata dalla piattaforma debitamente sottoscritta dallo stesso referente;
b. fotocopia del documento di riconoscimento indicato nella domanda.

L'unità di offerta è tenuta ad abbinare in ordine cronologico in base alla consegna della documentazione e, a parità, in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

L'unità di offerta:

- controlla la correttezza della documentazione presentata dal referente del nucleo familiare;
- verifica la disponibilità dei posti messi a Catalogo;
- **GENERA UN PREVENTIVO DI SPESA** tramite la funzione disponibile in piattaforma sulla base delle esigenze della famiglia, del valore dell'ISEE acquisito dalla piattaforma dell'INPS e della tariffa contrattualizzata con l'Ambito Territoriale di riferimento;
- carica nella piattaforma informatica la documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare unitamente al preventivo di spesa firmato dalle parti.

Per generare il preventivo di spesa l'unità di offerta inserisce le seguenti informazioni concordate con il referente del nucleo familiare:

- durata della fruizione del servizio opzionato nei limiti dell'Annualità Operativa come definita dal precedente art. 4 e della vigenza del presente Avviso;
- Il timing e la tipologia di servizio opzionato (se tariffa lattanti, semi divezzi o divezzi) laddove rilevi;
- l'eventuale esigenza di prevedere la tariffa aggiuntiva per disabile;
- la dichiarazione di impegno da parte del referente del nucleo familiare a corrispondere per intero all'unità di offerta opzionata la quota di compartecipazione a proprio carico.

l'**ABBINAMENTO** del minore al posto messo a Catalogo ha luogo solo ed esclusivamente **dopo aver selezionato l'apposita funzione di "conferma", pena il mancato inoltro all'Ambito territoriale competente della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'istruttoria**.

2. L'abbinamento è da intendersi esclusivamente quale prerequisito necessario all'espletamento dell'istruttoria di cui al successivo art. 10, **per cui non si configura in alcun modo quale riconoscimento del diritto di frequentare l'Unità di Offerta opzionata dal Referente del Nucleo Familiare usufruendo del Buono Servizio**.

3. Con l'operazione di abbinamento la domanda e la relativa documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale il quale effettuerà l'istruttoria e adotterà i conseguenti adempimenti.

4. I termini per la consegna della documentazione da parte del referente del nucleo familiare e per effettuare l'abbinamento sono fissati con provvedimento amministrativo.

REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

5. Le domande inviate dal referente del nucleo familiare non abbinate sono annullate d'ufficio dalla Regione Puglia.

Art. 8
Criteri di priorità e ordinamento delle domande

1. Al fine di determinare l'ordine di priorità per l'ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nella domanda e del valore dell'ISEE, le domande ABBINATE, tramite funzione predisposta nella piattaforma informatica, sono automaticamente ordinate in modo decrescente secondo i criteri definiti dal presente articolo e rese visibili per Ambito Territoriale Sociale.

2. Le domande di accesso al Buono Servizio presentate dai nuclei familiari sono ordinate secondo i seguenti criteri:

a. valore ISEE

b. presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile

c. presenza nel nucleo familiare di più minori di età compresa tra 0 e 17 anni

d. condizione lavorativa delle figure genitoriali

3. Ad ogni domanda, sulla base dei predetti criteri, è assegnato un punteggio così determinato:

a. Condizione economica del nucleo familiare (ISEE) max punti 50	
Il punteggio massimo di pt. 50 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l'attribuzione del punteggio: 50 – (valore ISEE / 800) = punteggio *(da arrotondarsi alla 3° cifra decimale)*	
b. Carichi di cura per familiare disabile (sulla base del nucleo familiare posto a base del calcolo dell'ISEE) Si attribuiscono 20 punti nel caso in cui sia presente un componente disabile	
c. Carichi di cura familiare (sulla base del nucleo familiare posto a base del calcolo dell'ISEE) max punti 20, così attribuiti	
Nucleo composto da 2 componenti di età compresa tra 0 e 17 anni	**Pt. 10**
Nucleo composto da 3 componenti di età compresa tra 0 e 17 anni	**Pt. 15**
Nucleo composto da 4 o più componenti di età compresa tra 0 e 17 anni	**Pt. 20**
d. Condizione lavorativa delle figure genitoriali punti 10. Sono attribuiti 10 punti in presenza di una figura genitoriale lavoratore/trice.	

4. A parità di punteggio, l'ordinamento delle domande è determinato dall'ordine di invio delle domande da parte dei Referenti del Nucleo familiare.

5. Il punteggio, determinato con le modalità di cui al presente articolo, definisce l'ordine con il quale l'Ambito territoriale effettua l'istruttoria di cui al successivo art. 10.

Art. 9
Progetto attuativo a cura dell'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale Sociale è **beneficiario finale e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione** del presente Avviso.

2. Al fine di erogare il Buono Servizio, in relazione ad una procedura non competitiva per l'accesso alle risorse complessivamente disponibili per ciascuna annualità operativa, l'Ambito Territoriale predispone il **Progetto**

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
REGIONE PUGLIA

attuativo, la cui approvazione da parte della Regione Puglia è propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la stessa Regione ed il Comune capofila per l'attuazione della Sub Azione 9.7a.

3.Il Progetto attuativo definisce il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell'Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio di competenza.

4. Per assicurare il corretto funzionamento delle procedure di competenza, l'Ambito Territoriale nel Progetto attuativo può individuare risorse finanziarie, entro il limite massimo del 2% del fondo assegnato dalla Regione Puglia, per la copertura di:

a. costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
c. costi sostenuti per la gestione delle attività relative all'acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.

5. Tutte le spese devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile secondo quanto stabilito dalle linee guida per la rendicontazione emanate dalla Regione Puglia.

Art. 10
Istruttoria delle domande

1. L'Ambito Territoriale Sociale entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 7 comma 4 conclude l'istruttoria delle domande abbinate, ai sensi della L. 241/1990 art. 2 comma 2, rispettando l'ordine automaticamente definito dalla piattaforma ai sensi del precedente art. 8.

2. L'istruttoria delle domande di accesso al Buono Servizio è effettuata verificando:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- la completezza e la coerenza dei dati dichiarati in auto-certificazione;
- la conformità della documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare all'unità di offerta, ai sensi del precedente art. 7.

3. L'Ambito Territoriale può richiedere eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, tramite mail/pec al referente del nucleo familiare e, per conoscenza, per pec all'Unità di Offerta opzionata, entro tempi compatibili con il rispetto dei termini per l'approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11 comma 1. Le eventuali integrazioni dovranno essere acquisite dall'unità di offerta e trasmesse all'Ambito Territoriale, per il tramite della piattaforma, entro il termine prescritto **pena l'inammissibilità della domanda** ai sensi del successivo art. 12, comma 1 lettera d).

Art. 11
Graduatorie delle domande e convalida

1. L'Ambito Territoriale Sociale, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 10 comma 1, tramite la funzione predisposta in piattaforma informatica, genera 2 distinte graduatorie delle domande di accesso al Buono Servizio, ordinate secondo i criteri di cui al presente Avviso:

a. una graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui all'art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. una graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui all'art. 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;

2. L'Ambito Territoriale, con provvedimento amministrativo, approva le graduatorie di cui al comma 1 le quali hanno validità ed esplicano effetti fino alla conclusione dell'Annualità Operativa di riferimento.

3. A fronte di domande positivamente posizionate nelle graduatorie, l'Ambito Territoriale effettua la **Convalida dell'abbinamento bambino – posto a Catalogo** entro i limiti della somme ripartite ed esplicitate nel Progetto attuativo di cui al precedente art. 9, ponendo quale base di calcolo il valore dei preventivi di spesa.

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
REGIONE PUGLIA

4. Con la Convalida è riconosciuto il **diritto da parte del minore a frequentare l'Unità di Offerta opzionata usufruendo del Buono Servizio**.

5. L'Ambito Territoriale, al fine di definire l'importo massimo ammissibile derivante dai preventivi generati per le domande convalidate, sottoscrive con le Unità di Offerta interessate un ***addendum*** al contratto di servizio di cui al precedente art. 5.

6. **Dalle domande non Convalidate non discende alcuna obbligazione nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale**.

7. Nell'arco temporale di validità delle Graduatorie, qualora dovessero determinarsi economie o in presenza di ulteriori assegnazioni finanziarie, l'Ambito Territoriale, verificata la necessaria copertura finanziaria tenendo conto del preventivo generato, provvede allo scorrimento delle domande nelle rispettive graduatorie ed eroga il Buono Servizio secondo quanto disposto dal precedente art. 4 comma 6.

Art. 12
Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. Sono escluse dall'Ambito Territoriale mediante funzione predisposta nella piattaforma informatica (istruita-non ammissibile), le domande:

a. presentate da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 3;
b. presentate oltre i termini stabiliti dalle finestre temporali;
c. pervenute con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 7;
d. per le quali il referente del nucleo familiare non presenti, per il tramite dell'unità di offerta opzionata, le eventuali integrazioni richieste nei termini fissati.

2. A fronte di una espressa rinuncia da parte del referente del nucleo familiare a beneficiare del buono servizio le relative domande sono escluse mediante la funzione "rinuncia espressa" predisposta in piattaforma.

3. Sono escluse mediante la funzione "revoca" del contributo le domande cui non consegua, senza giustificato motivo, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi ovvero cui non consegua l'effettiva fruizione del servizio opzionato oltre 60 giorni consecutivi, anche in presenza di giustificato motivo.

Art. 13
Attestazioni di frequenza e pagamento

1. A seguito della Convalida delle domande l'unità di offerta ed il referente del nucleo familiare, a conclusione del mese solare e verificata l'effettiva frequenza del minore sulla base delle presenze indicate nel relativo registro elettronico, sottoscrivono l'attestazione di frequenza e pagamento mensile generata dalla piattaforma informatica.

2. L'Ambito Territoriale Sociale, acquisite le attestazioni di frequenza e pagamento, la fattura mensile e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria, **accertata la regolarità della spesa**, dispone il pagamento del Buono Servizio per le mensilità maturate.

Art. 14
Obblighi per il Nucleo familiare

1. Dal riconoscimento del diritto ad usufruire del Buono Servizio derivano per il Referente del Nucleo Familiare i seguenti obblighi:

a. comunicare tempestivamente all'Unità di Offerta i giorni di assenza ed i motivi che impediscono l'effettiva fruizione del servizio opzionato, tenendo in ogni caso conto dei motivi di esclusione dal beneficio di cui al precedente art. 12 comma 3;
b. **controllare** e sottoscrivere con firma leggibile l'attestazione mensile di frequenza e pagamento generata dalla piattaforma telematica;
c. comunicare prontamente all'Unità di offerta l'eventuale accesso ad altre analoghe misure di sostegno economico erogate da altri soggetti pubblici, tenuto conto che il cumulo del Buono Servizio con altri contributi pubblici comporta l'inammissibilità della spesa e il non riconoscimento del Buono Servizio;

d. corrispondere mensilmente all'unità di offerta, per intero, la quota di compartecipazione prevista ai sensi del precedente art. 6.

Art. 15
Obblighi in capo alle Unità di Offerta

1. Ai fini del presente Avviso, l'Unità di Offerta, oltre ad essere assoggettata agli obblighi disposti dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse approvato con D.D. n. 663 del 29.06.2017 è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

a. assumere personale qualificato, idoneo e in numero adeguato a garantire gli standard minimi stabiliti dagli artt. 53 e 90 del Regolamento regionale 4/2007. L'inadempienza a tale obbligo comporta il mancato riconoscimento del Buono Servizio per tutto il periodo in cui il personale è stato insufficiente e qualora non sia ripristinato il corretto rapporto numerico tra personale e minori ospitati si provvede alla cancellazione dal Catalogo telematico ai sensi dell'art. 6 dello stesso Avviso Pubblico per manifestazione di interesse di cui alla D. D. 663/2017;

b. conservare, presso la sede operativa iscritta nel Catalogo, un registro mensile degli operatori che riporti giornalmente le presenze e le assenze e l'orario di ingresso e di uscita;

c. adeguare il registro di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento regionale 4/2007 in modo che sia riportata la denominazione dell'ente gestore e che ogni pagina, timbrata e firmata dal legale rappresentante, riporti il riferimento all'anno e al mese, una numerazione progressiva e le generalità di tutti i minori frequentanti, prevedendo per i soli minori che usufruiscono del Buono Servizio l'indicazione dei codici domanda;

d. prevedere distinti registri per ogni tipologia di offerta ricadente nella stessa sede operativa (a titolo d'esempio uno per l'asilo nido e uno per il centro ludico per la prima infanzia) e segnare quotidianamente le presenze e le assenze (una X per le presenze, una A per le assenze) entro il termine ultimo per l'accesso mattutino in struttura;

e. aggiornare il registro presenze elettronico, **generare ed inserire in piattaforma le attestazioni di frequenza e pagamento debitamente sottoscritte**;

f. caricare in piattaforma la fattura rilasciata al Referente del Nucleo familiare a fronte del pagamento della quota di compartecipazione.

Art. 16
Obblighi in capo all'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale in quanto beneficiario finale, attuatore dell'intervento ai sensi dell' art. 1 del presente Avviso, nonché soggetto pubblico erogatore delle risorse finanziarie in favore delle Unità di Offerta, è tenuto a:

a. sottoscrivere con le unità di offerta il contratto di servizio e l'addendum al contratto;

b. assicurare il costante controllo della spesa;

c. **effettuare periodici controlli presso l'Unità di Offerta** con la quale ha sottoscritto l'addendum al contratto, al fine di verificare la correttezza delle procedure;

d. disporre il pagamento in favore dell'Unità di Offerta, sulla base dell'avvenuto invio delle attestazioni di frequenza e pagamento e della documentazione di spesa necessaria, dopo attenta istruttoria finalizzata ad **accertare la coerenza e la regolarità delle attestazioni con quanto riportato nel Registro presenze informatizzato e la corrispondenza dell'importo fatturato con il valore dei Buoni Servizio maturati**.

2. Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria di cui al predente comma e dei controlli in loco, emergano irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi di cui ai precedenti artt. 14 e 15, l'Ambito Territoriale, oltre ad avviare ogni adempimento disposto dalla legge, rende inammissibile la spesa con il conseguente mancato pagamento del Buono Servizio fino all'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Unità di offerta interessata.

Art. 17
Motivi di non riconoscimento del Buono Servizio

1. Fatta salva ogni eventuale conseguenza sull'iscrizione al Catalogo telematico, oltre a quanto già previsto dal precedente art. 16 comma 2, il Buono Servizio non è riconosciuto:

a. nel caso in cui i nuclei familiari e le unità di offerta forniscono dichiarazioni mendaci con particolare

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
REGIONE PUGLIA

riferimento alle presenze indicate nel registro elettronico;

b. per il periodo in cui sia stato verificato il venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 19/2006;

c. qualora per il medesimo minore sia stato accertato il cumulo di benefici economici di cui al successivo art. 18.

Art. 18
Divieto di cumulo

1. Per il medesimo posto messo a Catalogo – minore è fatto divieto di cumulo del buono servizio con altri contributi pubblici, comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 19
Controlli

1. I competenti uffici regionali provvedono a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*, con facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

2. In attuazione del presente Avviso la Regione Puglia rende disponibili all'Ambito territoriale le informazioni e attestazioni dichiarate in autocertificazione dalle Unità di Offerta contrattualizzate, in sede di presentazione della Manifestazione di interesse, nonché gli esiti di eventuali controlli effettuati, per gli eventuali adempimenti di competenza dell'Ambito Territoriale.

Art. 20
Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.

Art. 21
Richiesta di informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedimento esclusivamente tramite mail all'indirizzo: a.valerio@regione.puglia.it ovvero al funzionario istruttore: f.venuleo@regione.puglia.it

2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione *"richiedi info"* consultabile sul sito http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

Art. 22
Riferimenti

Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si fa comunque riferimento al P. O. Puglia FESR - FSE 2014 – 2020, alla legge regionale 19/2006 ed al Regolamento regionale 4 /2007.

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Allegato 2

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – Linea di Azione 9.7

Sub-Azione 9.7a

"Buoni Servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza"

"Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg. 4/2007)"

Il presente allegato si compone di n. 10 pagine

LA DIRIGENTE

della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

dott.ssa Francesca Zampano

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Art. 1
Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico sono:

a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, riparto e assegnazione agli Ambiti Territoriali delle risorse disponibili;

b. Ambiti Territoriali Sociali, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, beneficiari e responsabili dell'attuazione;

c. Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico di cui all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse approvato con D. D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 57 del 18.05.2017);

d. Referenti dei Nuclei Familiari che richiedono il Buono Servizio, destinatari dell'intervento.

Art. 2
Unità di offerta fruibili con il Buono Servizio

1. Il Buono Servizio può essere richiesto per la frequenza presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico:

a. centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 52 del Regolamento regionale 4/2007;

b. centro aperto polivalente per minori di cui all'articolo 104 del Regolamento regionale 4/2007..

Art. 3
Destinatari e requisiti per l'accesso ai servizi per la prima infanzia

1. Può richiedere il **Buono Servizio,** per la frequenza presso le unità di offerta di cui al precedente art. 2, il referente del nucleo familiare mediante la presentazione di apposita domanda sulla piattaforma telematica dedicata disponibile all'indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it .

2. I requisiti di accesso sono i seguenti:

a. presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra 6 e 17 anni, compiuti entro il primo mese della finestra temporale di riferimento così come definita dal successivo art. 4;

b. residenza o domicilio in Puglia del minore;

c. ISEE non superiore a € 20.000,00, in vigore e senza omissioni.

3. La richiesta è effettuata dal referente del nucleo familiare all'Ambito territoriale sociale ove ha sede l'unità di offerta scelta, anche per il tramite di quest'ultima, con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art. 4
Durata dell'Avviso, Annualità Operative e finestre temporali

1. Nell'ambito di vigenza del P.O.R. Puglia 2014 – 2020, in relazione alla disponibilità di fondi per assicurare la necessaria copertura finanziaria, il Buono Servizio è fruibile entro i limiti temporali di Annualità Operative coincidenti con l'Anno Educativo, ovvero decorrenti **dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo**.

2. Per l'invio della domanda di accesso al Buono Servizio è attivata una finestra temporale annuale.

3. In presenza di una adeguata copertura finanziaria è attivata una finestra temporale infra-annuale per la presentazione della domanda di accesso ai Buoni Servizio.

4. La decorrenza delle finestre di cui ai commi 2 e 3 è fissata con provvedimento amministrativo tenuto conto delle contingenti esigenze tecniche ed organizzative.

5. I soggetti interessati sono informati dell'apertura delle finestre temporali tramite la piattaforma telematica dedicata.

6. Ai fini del presente articolo il Buono Servizio decorre dal 1° settembre e, in relazione all'eventuale apertura della finestra infra-annuale, dal 1° gennaio ed è erogato in ogni caso fino al 31 luglio di ognuna delle Annualità Operative di cui al comma 1.

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

7. In tutti i casi di accertato mancato funzionamento della piattaforma telematica dedicata, i termini di decorrenza delle finestre temporali sono prorogati di cinque giorni senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti. I soggetti interessati sono informati con le modalità di cui al comma 5.

Art. 5
Contratto di servizio

1. L'Ambito Territoriale Sociale sottoscrive con le Unità di Offerta iscritte nel Catalogo telematico il **contratto di servizio** al fine di determinare la tariffa mensile da corrispondere e disciplinare gli obblighi reciproci connessi all'erogazione del servizio. **La sottoscrizione del contratto è condizione necessaria per effettuare l'abbinamento minore – posto a Catalogo di cui al successivo art. 7**.

2. La tariffa mensile contrattualizzata è posta a base del valore del Buono Servizio, è da ritenersi comprensiva della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare e dell'IVA laddove applicata, è determinata tenendo conto del costo base standard di riferimento regionale di cui alla D.G.R. n. 54 del 31.01.2017 e dello scostamento relativo alla quota aggiuntiva riferita ai costi per realizzare l'effettivo livello di prestazioni socio educative necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento nei confronti del minore.

3. Nel caso in cui l'unità di offerta di cui all'art. 52 del Regolamento regionale accolga un minore con disabilità o con problematiche psico-sociali attestate da idonea documentazione medica, la tariffa contrattualizzata tiene conto del costo riveniente dallo standard aggiuntivo di personale, come definito dallo stesso art. 52, sul quale non è comunque calcolata la quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare di cui al successivo art. 6.

Art. 6
Pagamento della tariffa mensile contrattualizzata

1. Il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata con l'Ambito Territoriale Sociale ai sensi del precedente art. 5 è corrisposto all'Unità di Offerta con le seguenti modalità:

- in quota parte dall'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Buono Servizio;
- in quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal Referente del Nucleo Familiare nel seguente modo:

SCAGLIONI DI ISEE	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL NUCLEO FAMILIARE
da 0 a € 3.000,00	€ 20,00
da € 3.001,00 a € 7.500,00	€ 20,00 + 5% del valore residuo
da € 7.501,00 a 10.000,00	€ 25,00 + 5% del valore residuo
da € 10.001,00 a € 13.000,00	€ 25,00 + 10% del valore residuo
da € 13.001,00 a € 15.000,00	€ 30,00 + 10% del valore residuo
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 30,00 + 15% del valore residuo

2. A fronte della domanda convalidata ai sensi del successivo art. 11, il pagamento della tariffa mensile contrattualizzata consegue alla conservazione del posto occupato, disponibile alla fruizione tramite Buono Servizio. Il servizio si considera fruito anche a seguito di assenza del minore, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 3, per cui il Buono Servizio è riconosciuto per l'intera mensilità. Nel primo mese della finestra temporale di riferimento il Buono Servizio è riconosciuto per intero nel caso di assenze del minore fino a 5 giorni e proporzionalmente al numero di giorni di effettiva presenza per un numero di assenze superiore.

Art. 7
Modalità per la presentazione della domanda, abbinamento

1. La procedura per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare, la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito Territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità di Offerta, sono effettuate in **5 fasi,** come di seguito riportato. Il referente del nucleo familiare è responsabile dei dati inseriti ed eventuali modifiche effettuate successivamente non producono effetti sulla domanda già inviata.

FASE 1: Registrazione alla portale "Sistema Puglia"

Il referente del nucleo familiare, **solo per il primo accesso** alla piattaforma di Sistema Puglia, deve registrarsi seguendo la procedura accessibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it – **Registrazione**.

FASE 2: Registrazione dell'anagrafica familiare e generazione CODICE FAMIGLIA

Al termine della fase di registrazione, il referente del nucleo familiare accede alla procedura disponibile all'indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO** per compilare la scheda relativa ai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare.

L'esito positivo della compilazione della scheda anagrafica genera un **"Codice famiglia"** inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal referente.

Le informazioni caricate nella piattaforma informatica sono acquisite e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).

FASE 3: Aggiornamento dell'anagrafica familiare e generazione CODICE FAMIGLIA

Il referente del nucleo familiare, nel caso in cui sia già in possesso di un CODICE FAMIGLIA, accede all'anagrafica qualora dovessero essere modificati dei dati già inseriti relativamente alla condizione del nucleo familiare (composizione ed ISEE). La scheda anagrafica deve essere **aggiornata** ogni qualvolta intervengano cambiamenti rispetto ai dati inseriti.

Gli effetti delle eventuali modifiche non sono retroattivi, per cui non incidono su diritti acquisiti o sul valore del Buono Servizio già maturato.

FASE 4: Presentazione e invio della domanda di Buono Servizio. Generazione del CODICE DOMANDA

Al termine delle Fasi precedenti, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 3, il referente del nucleo familiare **presenta** la domanda di accesso al Buono Servizio scegliendo tra le Unità di Offerta opzionabili .

L'invio della domanda può essere effettuato **esclusivamente on-line,** accedendo al seguente indirizzo web http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO** per il tramite del codice famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente nei termini delle finestre temporali di cui al precedente art. 4.**

Per la presentazione della domanda devono essere inserite nei moduli predisposti sulla piattaforma telematica le seguenti informazioni:

a. **codice fiscale del dichiarante, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE, atteso che tali informazioni sono necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE;**
b. la tipologia di offerta per minori tra quelle indicate al precedente art. 2;
c. l'Unità di Offerta opzionata scelta tra quelle iscritte nel Catalogo telematico che presenta disponibilità di posti;
d. durata della fruizione del servizio opzionato.

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Al termine della compilazione la domanda **sarà effettivamente inviata ed acquisita dal sistema solo dopo aver cliccato sull'apposito comando "Invia domanda"**. A seguito dell'invio la piattaforma dedicata genera un Codice identificativo della domanda ("Codice Domanda") e un PDF della stessa.

Per la compilazione e l'invio della domanda di accesso ai Buoni Servizio, il referente può avvalersi del supporto dell'unità di offerta opzionata.

È possibile presentare una domanda di accesso per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra 6 e 17 anni. Nello stesso periodo il minore non può frequentare più unità di offerta avvalendosi del Buono Servizio.

FASE 5: Abbinamento della domanda

L'operazione di abbinamento a cura dell'Unità di Offerta, effettuabile esclusivamente a seguito della sottoscrizione del contratto di cui al precedente art. 5, determina la presa in carico della documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare, la generazione del preventivo di spesa e l'inoltro all'Ambito Territoriale Sociale.

Per avviare l'abbinamento della domanda il Referente del nucleo familiare consegna all'Unità di Offerta opzionata la seguente documentazione:

a. domanda generata dalla piattaforma debitamente sottoscritta dallo stesso referente;

b. fotocopia del documento di riconoscimento indicato nella domanda.

L'unità di offerta è tenuta ad abbinare in ordine cronologico in base alla consegna della documentazione e, a parità, in ordine cronologico di invio telematico della domanda.

L'unità di offerta:

- controlla la correttezza della documentazione presentata dal referente del nucleo familiare;
- verifica la disponibilità dei posti messi a Catalogo;
- **GENERA UN PREVENTIVO DI SPESA** tramite la funzione disponibile in piattaforma sulla base delle esigenze della famiglia, del valore dell'ISEE acquisito dalla piattaforma dell'INPS e della tariffa contrattualizzata con l'Ambito territoriale di riferimento;
- carica nella piattaforma informatica la documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare unitamente al preventivo di spesa firmato dalle parti.

Per generare il preventivo di spesa l'unità di offerta inserisce le seguenti informazioni concordate con il referente del nucleo familiare:

- durata della fruizione del servizio opzionato nei limiti dell'Annualità Operativa come definita dal precedente art. 4 e della vigenza del presente Avviso;
- Il timing e la tipologia di servizio opzionato;
- l'eventuale esigenza di prevedere la tariffa aggiuntiva per minori disabili o con problematiche psico-sociali;
- la dichiarazione di impegno da parte del referente del nucleo familiare a corrispondere per intero all'unità di offerta opzionata la quota di compartecipazione a proprio carico.

l'**ABBINAMENTO** del minore al posto messo a Catalogo ha luogo solo ed esclusivamente **dopo aver selezionato l'apposita funzione di "conferma", pena il mancato inoltro all'Ambito territoriale competente della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'istruttoria**.

2. L'abbinamento è da intendersi esclusivamente quale prerequisito necessario all'espletamento dell'istruttoria di cui al successivo art. 10, **per cui non si configura in alcun modo quale riconoscimento del diritto di frequentare l'Unità di Offerta opzionata dal Referente del Nucleo Familiare usufruendo del Buono Servizio**.

3. Con l'operazione di abbinamento la domanda e la relativa documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale il quale effettuerà l'istruttoria e adotterà i conseguenti adempimenti.

4. I termini per la consegna della documentazione da parte del referente del nucleo familiare e per effettuare l'abbinamento sono fissati con provvedimento amministrativo.

5. Le domande inviate dal referente del nucleo familiare non abbinate sono annullate d'ufficio dalla Regione Puglia.

Art. 8
Criteri di priorità e ordinamento delle domande

1. Al fine di determinare l'ordine di priorità per l'ammissione al beneficio, sulla base delle autodichiarazioni rese nella domanda e del valore dell'ISEE, le domande ABBINATE, tramite funzione predisposta nella piattaforma informatica, sono automaticamente ordinate in modo decrescente secondo i criteri definiti dal presente articolo e rese visibili per Ambito Territoriale Sociale.

2. Le domande di accesso al Buono Servizio presentate dai nuclei familiari sono ordinate secondo i seguenti criteri:

a. valore ISEE
b. carichi di cura familiare
c. situazione di disagio
d. condizione lavorativa delle figure genitoriali

3. Ad ogni domanda è assegnato un punteggio così determinato:

a. Condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) max punti 60	
Il punteggio massimo di pt. 60 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l'attribuzione del punteggio:	
60 – (valore ISEE / 800) = punteggio *(da arrotondarsi alla 3° cifra decimale)*	
b. Carichi di cura familiare (nucleo familiare posto a base del calcolo dell'ISEE) max punti 15 così determinati:	
Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili	**Pt. 15**
Nucleo composto da 2 componenti minori	**Pt. 5**
Nucleo composto da 3 componenti minori	**Pt. 10**
Nucleo composto da 4 o più componenti minori	**Pt. 15**
c. Situazioni di disagio max 20 punti:	
Minore sottoposto a provvedimento del Tribunale	**Pt. 10**
Minore in carico al servizio sociale professionale	**Pt. 10**
d. Condizione lavorativa delle figure genitoriali punti 5	
Sono attribuiti 5 punti in presenza di una figura genitoriale lavoratore/trice	

4. A parità di punteggio, l'ordinamento delle domande è determinato dall'ordine di invio delle domande da parte dei Referenti del Nucleo familiare.

5. Il punteggio, determinato con le modalità di cui al presente articolo, definisce l'ordine con il quale l'Ambito territoriale effettua l'istruttoria di cui al successivo art. 10.

Art. 9
Progetto attuativo a cura dell'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale Sociale è **beneficiario finale e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione** del presente Avviso.

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

2. Al fine di erogare il Buono Servizio, in relazione ad una procedura non competitiva per l'accesso alle risorse complessivamente disponibili per ciascuna annualità operativa, l'Ambito Territoriale predispone il **Progetto attuativo**, la cui approvazione da parte della Regione Puglia è propedeutica alla sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la stessa Regione ed il Comune capofila per l'attuazione della Sub Azione 9.7a.

3.Il Progetto attuativo definisce il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell'Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico, sulla base della programmazione degli interventi da attuare sul territorio di competenza.

4. Per assicurare il corretto funzionamento delle procedure di competenza, l'Ambito Territoriale nel Progetto attuativo può individuare risorse finanziarie, entro il limite massimo del 2% del fondo assegnato dalla Regione Puglia, per la copertura di:

a. costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;

b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;

c. costi sostenuti per la gestione delle attività relative all'acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.

5. Tutte le spese devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile secondo quanto stabilito dalle linee guida per la rendicontazione emanate dalla Regione Puglia.

Art. 10
Istruttoria delle domande

1. L'Ambito Territoriale Sociale entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 7 comma 4 conclude l'istruttoria delle domande abbinate, ai sensi della L. 241/1990 art. 2 comma 2, rispettando l'ordine automaticamente definito dalla piattaforma ai sensi del precedente art. 8.

2. L'istruttoria delle domande di accesso al Buono Servizio è effettuata verificando:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- la completezza e la coerenza dei dati dichiarati in auto-certificazione;
- la conformità della documentazione presentata dal Referente del nucleo familiare all'unità di offerta, ai sensi del precedente art. 7.

3. L'Ambito Territoriale può richiedere eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, tramite mail/pec al referente del nucleo familiare e, per conoscenza, per pec all'Unità di Offerta opzionata, entro tempi compatibili con il rispetto dei termini per l'approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11 comma 1. Le eventuali integrazioni dovranno essere acquisite dall'unità di offerta e trasmesse all'Ambito Territoriale, per il tramite della piattaforma, entro il termine prescritto **pena l'inammissibilità della domanda** ai sensi del successivo art. 12, comma 1 lettera d).

Art. 11
Graduatorie delle domande e convalida

1. l'Ambito Territoriale Sociale, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 10 comma 1, tramite la funzione predisposta in piattaforma informatica, genera 2 distinte graduatorie delle domande di accesso al Buono Servizio, ordinate secondo i criteri di cui al presente Avviso:

a. una graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui all'art. 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;

b. una graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui all'art. 104 del Regolamento regionale n. 4/2007

2. L'Ambito Territoriale, con provvedimento amministrativo, approva le graduatorie di cui al comma 1 le quali hanno validità ed esplicano effetti fino alla conclusione dell'Annualità Operativa di riferimento.

3. A fronte di domande positivamente posizionate nelle graduatorie, l'Ambito Territoriale effettua la **Convalida dell'abbinamento bambino – posto a Catalogo** entro i limiti della somme ripartite ed esplicitate

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
REGIONE PUGLIA

nel Progetto attuativo di cui al precedente art. 9, ponendo quale base di calcolo il valore dei preventivi di spesa.

4. Con la Convalida è riconosciuto il **diritto da parte del minore a frequentare l'Unità di Offerta opzionata usufruendo del Buono Servizio**.

5. L'Ambito Territoriale, al fine di definire l'importo massimo ammissibile derivante dai preventivi generati per le domande convalidate, sottoscrive con le Unità di Offerta interessate un ***addendum*** al contratto di servizio di cui al precedente art. 5.

6. **Dalle domande non Convalidate non discende alcuna obbligazione nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale.**

7. Nell'arco temporale di validità delle Graduatorie, qualora dovessero determinarsi economie o in presenza di ulteriori assegnazioni finanziarie, l'Ambito Territoriale, verificata la necessaria copertura finanziaria tenendo conto del preventivo generato, provvede allo scorrimento delle domande nelle rispettive graduatorie ed eroga il Buono Servizio secondo quanto disposto dal precedente art. 4 comma 6.

Art. 12
Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio

1. Sono escluse dall'Ambito Territoriale mediante apposita funzione predisposta nella piattaforma informatica (istruita-non ammissibile), le domande:

a. presentate da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 3;
b. presentate oltre i termini stabiliti dalle finestre temporali;
c. pervenute con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 7;
d. per le quali il referente del nucleo familiare non presenti, per il tramite dell'unità di offerta opzionata, le eventuali integrazioni richieste nei termini fissati.

2. A fronte di una espressa rinuncia da parte del referente del nucleo familiare a beneficiare del buono servizio la domanda è esclusa mediante la funzione "rinuncia espressa" predisposta in piattaforma.

3. E' esclusa mediante la funzione "revoca" del contributo la domanda cui non consegua, senza giustificato motivo, l'effettiva fruizione del servizio opzionato per 30 giorni consecutivi ovvero cui non consegua l'effettiva fruizione del servizio opzionato oltre 60 giorni consecutivi, anche in presenza di giustificato motivo.

Art. 13
Attestazioni di frequenza e pagamento

1. A seguito della Convalida delle domande l'unità di offerta ed il referente del nucleo familiare, alla fine del mese solare e verificata l'effettiva frequenza del minore sulla base delle presenze indicate nel relativo registro elettronico delle presenze, sottoscrivono l'attestazione di frequenza e pagamento mensile generata dalla piattaforma informatica.

2. L'Ambito Territoriale Sociale, acquisite le attestazioni di frequenza e pagamento, la fattura mensile e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria, **accertata la regolarità della spesa**, dispone il pagamento del Buono Servizio per le mensilità maturate.

Art. 14
Obblighi per il Nucleo familiare

1. Dal riconoscimento del diritto ad usufruire del Buono Servizio derivano per il Referente del Nucleo Familiare i seguenti obblighi:

a. comunicare tempestivamente all'Unità di Offerta i giorni di assenza ed i motivi che impediscono l'effettiva fruizione del servizio opzionato, tenendo in ogni caso conto dei motivi di esclusione dal beneficio di cui al precedente art. 12 comma 3;
b. controllare e sottoscrivere con firma leggibile l'attestazione mensile di frequenza e pagamento generata dalla piattaforma telematica;
c. comunicare prontamente all'Unità di offerta l'eventuale accesso ad altre analoghe misure di sostegno

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

economico erogate da altri soggetti pubblici, tenuto conto che il cumulo del Buono Servizio con altri contributi pubblici comporta l'inammissibilità della spesa e il non riconoscimento del Buono Servizio;

d. corrispondere mensilmente all'unità di offerta, per intero, la quota di compartecipazione prevista ai sensi del precedente art. 6.

Art. 15
Obblighi in capo alle Unità di Offerta

1. Ai fini del presente Avviso, l'Unità di Offerta, oltre ad essere assoggettata agli obblighi disposti dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse approvato con D. D. n. 502 del 09.05.2017 è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

a. assumere personale qualificato, idoneo e in numero adeguato a garantire gli standard minimi stabiliti dagli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale 4/2007. L'inadempienza a tale obbligo comporta il mancato riconoscimento del Buono Servizio per tutto il periodo in cui il personale è stato insufficiente e qualora non sia ripristinato il corretto rapporto numerico tra personale e minori ospitati si provvede alla cancellazione dal Catalogo telematico ai sensi dell'art. 6 dello stesso Avviso Pubblico per manifestazione di interesse di cui alla D.D. 502/2017;

b. conservare, presso la sede operativa iscritta nel Catalogo, un registro mensile degli operatori che riporti giornalmente le presenze e le assenze e l'orario di ingresso e di uscita;

c. adeguare il registro di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento regionale 4/2007 in modo che sia riportata la denominazione dell'ente gestore e che ogni pagina, timbrata e firmata dal legale rappresentante, riporti il riferimento all'anno e al mese, una numerazione progressiva e le generalità di tutti i minori frequentanti, prevedendo per i soli minori che usufruiscono del Buono Servizio l'indicazione dei codici domanda;

d. prevedere distinti registri per ogni tipologia di offerta ricadente nella stessa sede operativa e segnare quotidianamente le presenze e le assenze (una X per le presenze, una A per le assenze) entro il termine ultimo per l'accesso mattutino in struttura;

e. aggiornare il registro presenze elettronico, **generare ed inserire in piattaforma le attestazioni di frequenza e pagamento debitamente sottoscritte**;

f. caricare in piattaforma la fattura rilasciata al Referente del Nucleo familiare a fronte del pagamento della quota di compartecipazione.

Art. 16
Obblighi in capo all'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale in quanto beneficiario finale, attuatore dell'intervento ai sensi dell' art. 1 del presente Avviso, nonché soggetto pubblico erogatore delle risorse finanziarie in favore delle Unità di Offerta, è tenuto a:

a. sottoscrivere con le unità di offerta il contratto di servizio e l'addendum al contratto;

b. assicurare il costante controllo della spesa;

c. effettuare periodici controlli presso l'Unità di Offerta con la quale ha sottoscritto l'addendum al contratto, al fine di verificare la correttezza delle procedure;

d. disporre il pagamento in favore dell'Unità di Offerta, sulla base dell'avvenuto invio delle attestazioni di frequenza e pagamento e della documentazione di spesa necessaria, dopo attenta istruttoria finalizzata ad **accertare la coerenza e la regolarità delle attestazioni con quanto riportato nel Registro presenze informatizzato e la corrispondenza dell'importo fatturato con il valore dei Buoni Servizio maturati**.

2. Nel caso in cui all'esito dell'istruttoria di cui al predente comma e dei controlli in loco, emergano irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi di cui ai precedenti artt. 14 e 15, l'Ambito Territoriale, oltre ad avviare ogni adempimento disposto dalla legge, rende inammissibile la spesa con il conseguente mancato pagamento del Buono Servizio fino all'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Unità di offerta interessata.

REGIONE PUGLIA

Art. 17
Motivi di non riconoscimento del Buono Servizio

1. Fatta salva ogni eventuale conseguenza sull'iscrizione al Catalogo telematico, oltre a quanto già previsto dal precedente art. 16 comma 2, il Buono Servizio non è riconosciuto:

a. nel caso in cui i nuclei familiari e le unità di offerta forniscano dichiarazioni mendaci con particolare riferimento alle presenze indicate nel registro elettronico;

b. per il periodo in cui sia stato verificato il venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 19/2006;

c. qualora per il medesimo minore sia stato accertato il cumulo di benefici economici di cui al successivo art. 18.

Art. 18
Divieto di cumulo

1. Per il medesimo posto messo a Catalogo – minore è fatto divieto di cumulo del buono servizio con altri contributi pubblici, comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Art. 19
Controlli

1. I competenti uffici regionali provvedono a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*, con facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

2. In attuazione del presente Avviso la Regione Puglia rende disponibili all'Ambito territoriale le informazioni e attestazioni dichiarate in autocertificazione dalle Unità di Offerta contrattualizzate, in sede di presentazione della Manifestazione di interesse, nonché gli esiti di eventuali controlli effettuati, per gli eventuali adempimenti di competenza dell'Ambito Territoriale.

Art. 20
Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.

Art. 21
Richiesta di informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento esclusivamente tramite mail all'indirizzo v.losito@regione.puglia.it.

2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati nell'apposita sezione *"richiedi info"* consultabile sul sito http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it.

Art. 22
Riferimenti

Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si fa comunque riferimento al P. O. Puglia FESR - FSE 2014 – 2020, alla legge regionale 19/2006 e al Regolamento regionale 4 /2007.

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE